REGOLAMENTO (CEE) N. 3298/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 646/86 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 646/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2329/92 (4), fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ; che le prospettive di smercio del mosto di uva concentrato rendono opportuno, per questo prodotto, l'inserimento della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'elenco delle destinazioni che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 646/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 180 del 7. 7. 1992, pag. 27.
(3) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 46.
(4) GU n. L 223 dell'8. 8. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

Codice dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione
		in ECU % vol/hl (2)
2009 60 11 100	01 ; 02 ; 03 ; 09	1,30
2009 60 19 100	01 ; 02 ; 03 ; 09	1,30
2009 60 51 100	01 ; 02 ; 03 ; 09	1,30
2009 60 71 100	01 ; 02 ; 03 ; 09	1,30
		in ECU/hl
2204 21 25 110	02 ; 09	5,50
		in ECU % vol/hl (3)
2204 21 25 190	02	1,80
	03 ; 09	1,65
		in ECU/hl
2204 21 25 910	02 ; 09	5,50
		in ECU % vol/hl (3)
2204 21 29 190	02	1,80
	03 ; 09	1,65
		in ECU/hl
2204 21 35 110	02 ; 09	5,50
		in ECU % vol/hl (3)
2204 21 35 190	02	1,80
	03 ; 09	1,65
2204 21 39 190	02	1,80
	03 ; 09	1,65
		in ECU/hl
2204 21 49 910	02 ; 09	17,25
2204 21 59 910	02 ; 09	17,25
2204 29 25 110	02 ; 09	5,50
		in ECU % vol/hl (3)
2204 29 25 190	02	1,80
	03 ; 09	1,65
		in ECU/hl
2204 29 25 910	02 ; 09	5,50
		in ECU % vol/hl (3)
2204 29 29 190	02	1,80
	03 ; 09	1,65

Codice dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione
		in ECU/hl
2204 29 35 110	02 ; 09	5,50
		in ECU % vol/hl (3)
2204 29 35 190	02	1,80
	03 ; 09	1,65
2204 29 39 190	02	1,80
	03 ; 09	1,65
		in ECU/hl
2204 29 49 910	02 ; 09	17,25
2204 29 59 910	02 ; 09	17,25
		in ECU % vol/hl (3)
2204 30 91 100 (2)	01 ; 02 ; 03 ; 09	1,30
2204 30 99 100 (2)	01 ; 02 ; 03 ; 09	1,30

(1) Le destinazioni sono identificate come segue :

01 Venezuela

02 Paesi dell'Africa, eccetto quelli esplicitamente esclusi al codice 09

03 La Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Slovenia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

09 Tutte le altre destinazioni, eccetto i paesi terzi seguenti :

— tutti i paesi delle Americhe ai sensi del regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione, prorogato dal regolamento (CEE) n. 634/89 (GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 17)

— Algeria

— Australia

— Austria

— Cipro

— Israele

— Marocco

— Repubblica iugoslava di Serbia e di Montenegro

— Svizzera

— Sudafrica

— Tunisia

— Turchia.

(2) Titolo alcolometrico volumico potenziale definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

(3) Titolo alcolometrico volumico totale definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

NB : I codici dei prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3795/91 (GU n. L 358 del 30. 12. 1991, pag. 1).